Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO
Ufficio 3 – Motorizzazione Civile Firenze
Sezione Coordinata di Pistoia

BRUCHI DI ENRICO E MASSIMO BRUCHI
bruchisnc@peccap.it

Pistoia, *data del protocollo informatico*

Rif: 8/2026/SOSP/PT5202224P/M0043996

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, "*Che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.07.2020, "*Che modifica i regolamenti* (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada";

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di "*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi …*";

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395 e ss. mm. ii. *"Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 1.10.1998 … riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatorI;*

VISTO il D.D. del 25.11.2011 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, contenente "*Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 …"*;

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, rubricato "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"* che, in particolare, l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011;

VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

LETTA E RICHIAMATA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità prot.n. 106770 del 30.04.2012;

PRESO ATTO che codesta Impresa risulta iscritta nel Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese che esercitano dell'attività di trasportatore di merci su strada, con autorizzazione all'esercizio della professione n. **M0043996** nell'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi con numero di iscrizione **PT5202224P;**

VERIFICATA la posizione dell'Impresa nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano dell'attività di trasportatore di merci su strada e nell'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi;

VERIFICATA la posizione dell'Impresa nel Registro delle imprese presso la CCIAA di Pistoia-Prato;

LETTA E RICHIAMATA la nota n. **8/2026/AP/SOSP/PT5202224P/M0043996** del 27.08.2026, prot. n. 0249309, notificata a codesta impresa tramite posta elettronica certificata nella medesima data, con la quale lo scrivente Ufficio comunicava l'avvio formale di un procedimento di **SOSPENSIONE** della **Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada**, di **SOSPENSIONE dall'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi e dal Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada,** assegnando il termine di giorni 30 (trenta) giorni per presentare documenti aggiuntivi/integrativi necessari alla regolarizzazione della posizione dell'impresa;

VERIFICATO che codesta impresa non ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, presentando memorie o sanando la propria posizione;

RILEVATO che l'impresa non risulta in regola con i requisiti previsti dal Regolamento CE 1071/2009, dal regolamento UE 1055/2020 e dalla Legge 298/1974:

- **Situazione iscrizione Ren: in stato Provvisorio**
- **Requisito dello stabilimento: parco veicolare assente**
- **requisito dell'idoneità professionale: assenza del Gestore dei Trasporti;**
- **requisito dell'idoneità finanziaria: idoneità finanziaria assente**
- **iscrizione all'Albo: quote albo non pagate dal 2017 ad oggi;**

DISPONE

la SOSPENSIONE dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada e la conseguente SOSPENSIONE dell'Impresa dal Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada e dall'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi, con decorrenza immediata.

DISPONE

Infine di assegnare all'impresa il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente per regolarizzare la propria posizione, significando che, in caso di mancata regolarizzazione nel suddetto termine, l'Ufficio provvederà alla revoca dell'AEP - autorizzazione all'esercizio della professione con contestuale cancellazione all'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed eliminazione dell'iscrizione al REN.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro – via Salaria 1045 – 00138 Roma, PEC: *dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it*, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010;

La Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Nadia Bellomo

NADIA BELLOMO
02.10.2026 09:15:39
GMT+02:00